STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI - OGGETTO

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata

"AGRIBAGNOLO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA".

Art. 2 - Sede

La società cooperativa ha sede nel Comune di Lonigo (VI).

La società potrà istituire sedi secondarie, dipendenze, filiali e succursali sia in Italia che all'estero.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale o in altri comuni nonché l'istituzione e la soppressione di sedi e unità locali secondarie, dipendenze, filiali e succursali.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede legale in altri Comuni.

Art. 3 - Durata

La cooperativa ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La cooperativa persegue lo scopo mutualistico volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili.

Svolge la propria attività senza fini di speculazione, intendendo far partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed applicazione è impegnata.

La Cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, come previsto dall'art. 2512 c.c., la cooperativa ai sensi dell'art. 2514 c.c. deve rispettare i principi di cui all'art. 24 del presente statuto,

Gli amministratori documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c.c. nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c.c.

La Cooperativa può operare anche con terzi.

La cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci e per i soci; la cooperativa può operare anche con i "non soci" nei limiti previsti e necessari al

mantenimento della qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente.

La cooperativa si propone in via generale di concorrere:

- alla valorizzazione tecnico economica delle produzioni agricole e zootecniche;
- alla tutela del mercato di tali produzioni;
- allo sviluppo tecnico, economico e sociale dell'agricoltura, nel quadro degli orientamenti e degli indirizzi generali dell'economia regionale e nazionale, nonché degli obbiettivi della politica agricola dell'Unione Europea.

La cooperativa potrà aderire alla Confederazione Cooperative Italiane.

Art. 5 - Oggetto

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita nell'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa, nel perseguimento dello scopo sociale, ha quindi per specifico oggetto sociale:

- a) la raccolta, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione dei fondi agricoli dei soci ed in particolare cereali, foraggi, prodotti orticoli e sementi;
- b) 'essiccazione, lo stoccaggio di cereali e altri prodotti agricoli;
- c) l'acquisto e gestione di macchine ed attrezzi agricoli
- d) l'acquisto, anche di importazione, e vendite collettive di bestiame;
- e) il collocamento delle produzioni dei soci attraverso anche vendite collettive o conferendo le produzioni ad organismi cooperativi di secondo grado, ai quali la Cooperativa potrà aderire, o agli organismi di intervento sul mercato predisposti dallo Stato, dalla Regione o altri Enti territoriali compreso l'Ente di sviluppo regionale;
- f) la lavorazione in comune con altri organismi anche cooperativi dei prodotti conferiti dai soci;
- g) l'utilizzazione e la commercializzazione dei sottoprodotti della manipolazione e lavorazione;
- h) la fornitura ai soci di tutti i prodotti e materiali utili all'agricoltura ed alla zootecnia sia mediante la produzione diretta sia mediante l'acquisto;
- i) la fornitura dell'assistenza tecnica e il coordinamento delle attività agricole e zootecniche svolte dai soci;
- j) la distribuzione ai soci del ricavato, dedotte spese ed oneri, quale prezzo dei prodotti conferiti alla cooperativa in

ragione della loro provenienza, natura, qualità, quantità e pregio;

- k) la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della Legge n. 59 del 31.01.1992 ed eventuali norme modificative ed integrative;
- 1) lo svolgimento in genere e lo sviluppo di tutte quelle attività che servono a meglio raggiungere e perfezionare gli scopi sociali attraverso la costruzione, l'acquisto e affitto di immobili ed attrezzature da destinare al conseguimento degli scopi sociali;
- m) lo svolgimento nell'interesse dei soci, di qualsiasi altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- n) la promozione nei confronti dei soci di tutte quelle iniziative atte ad assicurare una migliore riutilizzazione delle risorse e dei mezzi finanziari ed una migliore gestione delle liquidità aziendali.
- Al fine di realizzare l'oggetto sociale e conseguire gli scopi sociali la cooperativa inoltre potrà, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e nei limiti e con le condizioni di legge, compiere tutte le operazioni industriali, commerciali e finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili compresa la prestazione di garanzie reali e non reali a favore di terzi e l'assunzione, sia diretta che indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine o connesso al proprio: in particolare la cooperativa potrà:
- promuovere l'autofinanziamento ai sensi di legge dell'art. 29 dello Statuto, raccogliendo dai soci limitatamente ad essi, prestiti in denaro esclusivamente ai fini del consequimento dello scopo sociale, predisponendo l'apposito regolamento;
- b) costituire ed essere socio di società di capitali, aderire, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società, cooperative, consorzi ed enti, costituiti o costituendi, che abbiano scopi similari a quelli della cooperativa o che siano integrativi ad essa, e partecipare allo sviluppo della loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;

- c) instaurare rapporti e compiere operazioni con Organismi Finanziari, nonché concedere e ricevere fidejussioni;
- d) dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa;
- e) contrarre mutui, aperture di linee di credito in c/c, per sconto effetti, anticipazioni passive, operazioni di factoring e leasing, e qualsiasi altra forma di finanziamento con Istituti di Credito e Società Finanziarie, nonché acquistare titoli di Stato o garantiti dallo Stato nei limiti fissati dalla legge;
- f) richiedere ed utilizzare le provvidenze, agevolazioni, finanziamenti e contributi disposte dall'Unione Europea, dallo Stato Italiano, dalle Regioni e dagli Enti Locali.

TITOLO II

ATTIVITA' MUTUALISTICA

Art. 6 - Regole per lo svolgimento della attività mutualistica

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, oltre le regole contenute nell'atto costitutivo e nel presente statuto, le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in tema di società cooperative e, per quanto da esse non previsto, le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili.

TITOLO III

SOCI COOPERATORI

Art. 8 - Numero e requisiti dei soci cooperatori

Possono assumere la qualifica di soci i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli singoli od associati nonché i produttori che dispongano dei prodotti agricoli o si avvalgano dei servizi che formano oggetto dell'attività della cooperativa.

Sono denominati soci cooperatori i titolari di azioni di capitale sociale che si avvalgono delle prestazioni istituzionali della cooperativa e partecipano alla gestione

mutualistica.

Il numero dei soci è illimitato, comunque non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se, durante la vita della cooperativa il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la cooperativa si scioglie.

Quando i soci sono persone fisiche, la cooperativa, può evitare lo scioglimento di cui al comma precedente, deliberando, prima del predetto termine, l'adozione delle norme della società a responsabilità limitata, mediante approvazione di un nuovo statuto. I soci che non concorrono a tale deliberazione hanno diritto di recesso.

Possono essere soci i soggetti che a giudizio del Consiglio di Amministrazione hanno la professionalità, le conoscenze tecniche, l'idonea consistenza economica, l'organizzazione aziendale, la capacità giuridica di obbligarsi con la cooperativa e più precisamente:

- le persone fisiche, società di persone e di capitale, enti, associazioni ed in genere persone giuridiche che siano titolari o comunque conducano con professionalità e correttezza una azienda agricola che consenta di conferire alla cooperativa i prodotti agricoli ottenuti, o che utilizzino i servizi di cui all'oggetto sociale;
- i consorzi e le società cooperative del settore che intendano conferire prodotti agricoli di cui all'oggetto sociale.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle azioni sottoscritte.

Non possono divenire soci gli interdetti, gli inabilitati, i condannati per reati, i falliti non riabilitati, le società in fallimento, in liquidazione anche coatta amministrativa, in amministrazione giudiziale e, salvo espresso consenso del Consiglio di Amministrazione, tutti coloro che esercitino, direttamente o indirettamente attività o imprese che siano identiche, simili od affini all'attività esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

La qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione sul libro stesso.

Ai sensi dell'art. 2346, comma 1, le azioni non sono rappresentate da certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali è conseguente all'iscrizione nel libro soci.

Art. 9 - Procedura di ammissione

Chi desidera diventare socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta dichiarando:

- a) se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, domicilio, codice fiscale e partita IVA;
- b) l'attività svolta e le proprie specifiche competenze in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente;
- c) l'ubicazione dell'azienda agricola e l'estensione dei terreni condotti a qualsiasi titolo;
- d) la conoscenza e l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione regolarmente assunte;
- e) di obbligarsi a sottoscrivere le azioni;
- f) di obbligarsi al versamento nelle casse sociali di somme infruttifere o di contributi anche non restituibili, determinati dal Consiglio di Amministrazione il quale ne fisserà i tempi, modalità di riscossione e di gestione.
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola di conciliazione e arbitrale contenuta nell'art. 46 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale.
- Se la domanda di ammissione a socio è presentata da società di persone, di capitale, enti, associazioni ed in genere persone giuridiche, oltre a quanto sopra per i punti b), c), d), e), f), g), dovrà contenere le sequenti indicazioni:
- 1) ragione e/o denominazione sociale, sede e attività che ne forma l'oggetto sociale;
- 2) qualità e poteri della persona che sottoscrive la domanda;
- 3) organo sociale che ha autorizzato la presentazione della domanda stessa;
- 4) nominativo dei soci che costituiscono la società, ente o associazione richiedente;

Inoltre il richiedente, persona giuridica, dovrà allegare alla domanda una copia dell'atto costitutivo e del vigente statuto, nonché una copia, dichiarata conforme all'originale, della deliberazione dell'Organo sociale di cui al precedente punto 3).

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti, tenuto conto in particolare della possibilità di lavorazione nei propri impianti dei prodotti conferibili dal richiedente o dei servizi a lui fornibili, delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa e in linea con le norme statutarie e con gli interessi della società stessa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, nell'esaminare la domanda, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda;
- della documentazione ad essa allegata;
- della organizzazione aziendale, della correttezza e professionalità conseguita, della solvibilità e di ogni altra informazione comunque acquisita sul richiedente;
- della effettiva e concreta capacità e possibilità della cooperativa di instaurare rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;
- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta possibilità e capacità delle cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata per iscritto all'interessato e annotata a cura degli amministratori, sul libro dei soci. L'eventuale rigetto della domanda deve essere motivato e deve essere comunicato per iscritto all'interessato entro sessanta giorni dalla delibera assunta dal Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 10 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci, in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto, il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso.

Art. 11 - Obblighi dei soci

I soci hanno l'obbligo morale di instaurare rapporti mutualistici con la cooperativa in conformità ai regolamenti approvati conferendo l'intera produzione ed usufruendo dei servizi offerti dalla Cooperativa.

I soci sono obbligati, nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione a:

- a) versare l'importo delle azioni di capitale sociale sottoscritte;
- b) versare l'ulteriore somma di ammissione, quale "sovrapprezzo" azioni, il cui importo sarà determinato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio di

esercizio approvato: tali somme saranno destinate alla "Riserva sovrapprezzo azioni";

- c) versare la "tassa di ammissione" annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione in relazione alle relative spese di istruttoria;
- d) versare ogni altra somma o contributo prevista dallo statuto, dai regolamenti adottati ai sensi dell'art. 47, dalle delibere assembleari e/o per legge;
- e) osservare lealmente il presente statuto, le deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, le disposizioni dei regolamenti previsti dal presente statuto;
- f) osservare le disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione relativamente alle fasi di avvicendamento aziendale ed all'abbandono delle colture;
- g) dichiarare l'ubicazione e la consistenza aziendale dei terreni posseduti e/o condotti a qualsiasi titolo anche da componenti il nucleo famigliare, specificando la superficie totale, e comunque quella della quale si ha la disponibilità dei prodotti agricoli;
- h) dichiarare la conformità alle vigenti leggi in materia agraria dei propri fondi sia attuali che futuri ed osservarne puntualmente i regolamenti emanati da Enti, Organismi comunitari, nazionali e locali;

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci: il socio ha l'onere di comunicare ogni variazione del suo domicilio e gli amministratori sono tenuti a farne tempestiva annotazione nel predetto libro.

Art. 12 - Trasferimento delle azioni dei soci cooperatori

Le azioni dei soci cooperatori possono essere trasferite a qualsiasi titolo a parenti e affini oppure per il conferimento in società e con effetto verso la società, previa verifica dell'Organo Amministrativo della sussistenza dei requisiti di legge e del presente statuto (articolo 8) per l'ammissione alla cooperativa stessa.

Per trasferimento si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, che ha ad oggetto la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto delle azioni in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del mutamento di titolarità di dette azioni: si considerano ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo, la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, il trasferimento che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione.

Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima della data prevista per il trasferimento, indicando:

- l'entità di quanto è oggetto di trasferimento;
- il prezzo pattuito;
- le condizioni di pagamento ed i termini temporali stabiliti per la stipula dell'atto traslativo;
- le esatte generalità del terzo potenziale acquirente e la sussistenza dei requisiti per diventare socio.

La comunicazione dovrà essere accompagnata dalla:

- dichiarazione incondizionata del terzo ad osservare le disposizioni dello Statuto, dei regolamenti e delle delibere assunte dagli Organi Sociali e vincolanti per i soci cooperatori;
- dalla dichiarazione di dati e notizie di cui all'art. 9 dello Statuto, per quanto compatibile.
- Il Consiglio di Amministrazione deve comunicare con lettera raccomandata al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il risultato della verifica dei requisiti di ammissione dell'acquirente; in caso affermativo il socio procede al trasferimento della propria partecipazione e la società cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente.

In alternativa il Consiglio di Amministrazione può comunicare al socio l'intenzione di fare acquistare le azioni di cui si propone la cessione, alle medesime condizioni proposte dal socio, da parte della cooperativa o di un terzo che abbia i requisiti per divenire socio: tale comunicazione ha effetto vincolante per il socio che ha proposto la cessione, ferma la sua facoltà di recedere entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 13 - Acquisto di azioni proprie

Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'acquisto o il rimborso di azioni della società, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

TITOLO IV

SCIOGLIMENTO DEL RAPPORTO SOCIALE

Art. 14 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto, dalle disposizioni di legge sulle società cooperative, dalle norme sulle società per azioni in quanto compatibili (art. 2.437 c.c.).

Il recesso non può essere parziale.

In particolare sono cause di recesso:

- a la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente (la perdita dei requisiti di cooperativa a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2545 octies);
- c i casi in cui il socio non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali, sia per trasferimento od affittanza a terzi, non famigliari, dei propri fondi, sia per la cessazione della conduzione della azienda agricola e purché non assuma altra affittanza o conduzione;

La domanda di recesso deve essere comunicata dal socio per iscritto a mezzo di lettera raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio nel quale si sono verificate le condizioni che legittimano il recesso.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente statuto e della legge, legittimino il recesso e a provvedere in conseguenza nell'interesse della società. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Le domande di recesso aventi per oggetto il punto c) del presente articolo devono pervenire al Consiglio di Amministrazione entro la fine dell'esercizio nel corso del quale si sono verificate.

Se sussistono i presupposti del recesso il Consiglio di Amministrazione dà comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Il Consiglio di Amministrazione non può delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui è diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione al socio del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso è stato comunicato

almeno tre mesi prima della chiusura; con la chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

Il recesso dei possessori di strumenti finanziari forniti del diritto di voto è disciplinato dalle norme sulle società per azioni.

Art. 15 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

- 1) per il mancato pagamento delle azioni o titoli sottoscritti;
- 2) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;
- 3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società cooperativa o che il socio si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 8 dello Statuto;
- 4) per l'esercizio diretto o indiretto di attività o imprese che, siano identiche, simili od affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, salvo preventiva autorizzazione concessa dal Consiglio di Amministrazione;
- 5) per aver assunto la qualifica di socio in società che esercitino attività simile o concorrente a quella della cooperativa, senza la preventiva autorizzazione concessa dal Consiglio di Amministrazione;
- 6) per interdizione, inabilitazione, condanna per reati comuni o che comunque comporti, quale pena accessoria, la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;
- 7) qualora in qualunque modo danneggi moralmente e materialmente la società o fomenti dissidi e disordini fra i soci o propaghi maldicenze o notizie false e tendenziose;
- 8) senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli impegni assunti a qualunque titolo con la cooperativa;
- 9) qualora non osservi le disposizioni previste dallo Statuto e dai regolamenti interni, oppure le deliberazioni legalmente prese dal Consiglio di Amministrazione o dalla Assemblea;
- 10) qualora non uniformi il proprio comportamento alle vigenti leggi in materia agraria e non osservi i regolamenti emanati da Enti, Organismi comunitari, nazionali e locali nonché i regolamenti di produzione e conferimento adottati dalla cooperativa;
- 11) qualora non uniformi il proprio comportamento alle disposizioni di legge e della sana cooperazione.
- L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa intimazione al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa: l'intimazione e la comunicazione di esclusione è

comunicata al socio mediante lettera raccomandata a.r.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione avanti gli Arbitri, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il Consiglio di Amministrazione non può delegare il potere in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Nei confronti del socio escluso, qualora ci siano oggettivi presupposti, la cooperativa inoltre potrà richiedere il risarcimento di eventuali danni determinati dal suo comportamento.

Art. 16 - Morte del socio

Nel caso di morte del socio, gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, previa apposita domanda di cui all'art. 9 del presente statuto, possono subentrare nei diritti e negli obblighi che aveva il socio deceduto. Nel caso di più eredi, costoro, pur essendo obbligati in solido verso la cooperativa per le obbligazioni sociali assunte dal loro dante causa, qualora la proprietà aziendale rimanga fra loro indivisa, dovranno designare chi di essi li rappresenti in tutti i rapporti con la cooperativa. Nel caso, invece, di divisione della proprietà aziendale fra gli eredi, ciascuno di essi assumerà la qualità di socio con tutti i diritti e gli obblighi inerenti.

La nomina del rappresentante comune non è necessaria se il socio defunto possedeva più azioni ed esse vengono ripartite tra gli eredi.

Art. 17 Liquidazione e rimborso delle azioni

Al socio che abbia cessato di far parte della società per recesso od esclusione, nonché agli eredi o legatari del socio defunto saranno rimborsate le azioni sociali.

Il rimborso delle azioni ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, ed in misura mai superiore al valore nominale delle stesse con le rivalutazioni ed i dividendi eventualmente maturati e detratte le perdite imputabili al capitale sociale e le somme ancora dovute dal socio cooperatore.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende il rimborso del soprapprezzo azioni.

Il pagamento deve essere effettuato, nel luogo fissato dal Consiglio di Amministrazione e nel termine massimo di centottanta giorni dalla approvazione del bilancio.

Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente

l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle azioni assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art. 2545 sexies c.c., il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare una dilazione del pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di tre anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

I soci receduti ed esclusi perdono ogni diritto al rimborso delle somme di ammissione versate e destinate alle Riserve o fondi patrimoniali.

La società cooperativa può in ogni caso compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, o dal pagamento delle prestazioni mutualistiche e dal rimborso di eventuali prestiti, il credito derivante da penali, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1241 e seguenti del codice civile.

Art. 18 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della partecipazione si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

SOCI SOVVENTORI

Art. 19 - Soci sovventori

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 20 - Conferimento e azioni dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori costituiscono il fondo per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale. I conferimenti stessi sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero) ciascuna.

Nelle assemblee, ogni socio sovventore, persona fisica o giuridica, ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2.346 del codice civile.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.

Art. 21 - Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite del esclusivamente previo gradimento Consiglio Amministrazione. In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il consiglio provvederà ad indicarne altro gradito, ovvero provvederà a rimborsare al socio sovventore il valore nominale delle azioni. Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare per iscritto mediante raccomandata a.r. indirizzata al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Art. 22 - Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dalla legge, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE E MUTUALITA'

Art. 23 - Patrimonio sociale

- Il patrimonio della cooperativa è costituito:
- a) dal capitale sociale;

- b) dalla riserva legale che è formata dalle somme accantonate ai sensi dell'art. 27;
- c) dalla riserva sovrapprezzo azioni che è formato dalle somme versate dai soci ai sensi dell'art. 11;
- d) dalla riserva straordinaria che è formata, oltre dalle somme relative alle penalità determinate dal consiglio di amministrazione a carico dei soci, anche da contributi ed elargizioni ottenuti dallo Stato, Enti Pubblici e da privati, nonché da eventuali accantonamenti fatti a copertura di particolari richieste, in previsione di oneri futuri;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite fra i soci né durante la vita della società, né all'atto dello scioglimento.

Art. 24 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:

- a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) è vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita della società che all'atto dello scioglimento;
- d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 25 - Capitale sociale e azioni

Il capitale sociale è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zerozero).

Nessun socio può avere tante azioni, il cui valore nominale sia complessivamente superiore al limite previsto dalla legge. Se non diversamente disposto dal Consiglio di Amministrazione, gli importi delle azioni sociali sottoscritte, delle somme di ammissione, delle trattenute e penalità saranno versati dal socio mediante trattenute per compensazione all'atto della liquidazione dei prodotti conferiti.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società

cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle azioni sottoscritte e versate.

Il creditore particolare del socio finché dura la società, non può agire esecutivamente sulle azioni del medesimo.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 26 - Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione dell'inventario ed alla redazione del bilancio, in conformità alla legge ed ai principi contabili nazionali e/o internazionali: il bilancio deve essere depositato presso la sede della società corredato dei documenti allegati e delle relazioni secondo i termini di legge.

Il ricavo netto delle attività mutualistiche sarà ripartito ai soci in proporzione alla provenienza, quantità e qualità dei prodotti conferiti, nonché ai beni acquistati e servizi usufruiti dalla cooperativa e secondo i criteri e le modalità contenuti in apposito regolamento.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 27 - Utili

I residui attivi netti di gestione risultanti dal bilancio di esercizio, con delibera dell'assemblea ordinaria saranno così destinati:

- a) una quota alla riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) una eventuale quota alla ripartizione a titolo di dividendo, entro i limiti di legge e nel rispetto dei limiti per le cooperative a mutualità prevalente, ragguagliato al capitale sociale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato;
- d) una eventuale quota (nel limite del 20% del valore originario) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, anche mediante l'emissione di nuove azioni, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 7

della Legge 59/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

- e) una eventuale quota all'emissione degli strumenti finanziari di cui all'art. 2526 del codice civile;
- f) l'eventuale rimanenza, alle altre riserve previste dalla legge o dallo statuto.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali, l'assemblea ha sempre facoltà di deliberare che l'utile netto residuo, fatte salve le quote a) e b), sia devoluto alle riserve indivisibili.

Art. 28 - Ristorni

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio può iscrivere somme ad integrazione dello scambio mutualistico al conto economico a titolo di ristorno e qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

In sede di approvazione del bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta ad aumento prezzo del prodotto conferito;
- aumento del valore delle azioni detenute da ciascun socio;
- emissione di strumenti finanziari.
- I ristorni sono attribuiti ai soli soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intrattenuti con la cooperativa.
- I criteri di ripartizione dei ristorni e le modalità di attribuzione degli stessi saranno determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità e la quantità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità e quantità dei beni o servizi conferiti e/o utilizzati dai soci cooperatori.

TITOLO VIII

AUTOFINANZIAMENTO

Art. 29 - Autofinanziamento

Il Consiglio d'Amministrazione, in relazione alle necessità finanziarie della Società potrà istituire prestiti obbligatori infruttiferi con i Soci, previa ratifica da parte dell'Assemblea ordinaria dei soci.

A seguito di approvazione di apposito regolamento la società potrà perseguire l'autofinanziamento attraverso trattenute che saranno fissate dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione, da effettuare sulle somme dovute ai soci a titolo di acconto o saldo del prodotto conferito o sulle

quantità di prodotti conferiti.

Tali trattenute saranno intese come pagamento differito delle spettanze e dovranno essere rimborsate al socio secondo le modalità previste dal regolamento: il credito del socio così costituito non sarà produttivo di alcun interesse e remunerazione e non sarà soggetto a rivalutazione.

Trattandosi di debito della società per pagamento differito del prodotto, al socio uscito per recesso od esclusione, esso sarà pagato solo alla scadenza concordata; tuttavia il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare il pagamento anticipato qualora il socio esca per cessazione definitiva dell'attività aziendale.

Non si dà luogo a rimborsi anticipati nel caso di cessione dei fondi agricoli a familiari siano essi conviventi o non conviventi.

Potranno essere costituite altre forme di autofinanziamento particolari, onerose o gratuite, le cui condizioni saranno stabilite con delibera assembleare che le istituisce e riportate in apposito regolamento.

Art. 30 - Strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seg. c.c.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore unitario;
- b) le modalità di circolazione;
- c) i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- d) il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

All'assemblea speciale delle categorie degli azionisti detentrici di strumenti finanziari privi di diritto di voto, ed al relativo rappresentante comune, si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO IX

ORGANI SOCIALI

Art. 31 - Organi della società

Sono organi sociali:

- · l'Assemblea dei soci;
- · il Consiglio di Amministrazione;
- · il Collegio Sindacale.

Art. 32 - Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centoottanta (180) giorni quando la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto della Società; l'Assemblea ordinaria tratta singolarmente o cumulativamente, gli argomenti che, a norma dell'art. 2364 c.c., sono di sua competenza, e precisamente:

- a) approvare il bilancio di esercizio;
- b) eleggere il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio Sindacale.
- c) determinare il compenso ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.
- d) approvare i regolamenti previsti dal presente Statuto;
- e) trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza o che siano stati posti all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare sulle materie di cui all'art. 2365, 1° comma c.c..

Art. 33 - Convocazione

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che lo riterrà utile alla gestione sociale, mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza: esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se l'avviso non contiene il giorno della seconda convocazione, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata, anche a mano, inviata ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione.

In alternativa, la convocazione può essere effettuata mediante telefax o posta elettronica trasmessi ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, purché siano stati iscritti nel libro dei soci, a richiesta dei medesimi, il numero telefax ricevente o l'indirizzo di posta elettronica. Tale indicazione è necessaria per i soci con domicilio fuori dal territorio della Repubblica Italiana.

In alternativa, l'avviso di convocazione deve essere pubblicato, nei termini di legge, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ovvero sul "Giornale di Vicenza" o su un altro quotidiano locale e/o nazionale.

In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere anche affisso presso la sede sociale negli otto giorni che precedono quello in cui si tiene l'adunanza.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega tutti i soci aventi diritto al voto e all'intervento, e all'assemblea partecipa la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purchè nel territorio italiano.

L'assemblea deve essere altresì convocata dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo (1/10) dei voti di cui dispongono tutti i soci, oppure su richiesta del Collegio Sindacale: in questi casi l'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla data della richiesta pervenuta al Consiglio di Amministrazione.

Art. 34 - Maggioranze costitutive e deliberative

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti ai soci.

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto

Le deliberazioni, sia nella assemblea ordinaria che nelle straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sono prese a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati nella adunanza.

Art. 35 - Intervento in assemblea e diritto e modalità di voto Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore, persona fisica o giuridica, ha un voto qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Fermi i limiti di legge, il diritto di voto è attribuito ai portatori di strumenti finanziari in conformità a quanto stabilito con la deliberazione che ne determina l'emissione.

Ai soci sovventori spetta il diritto di voto con le modalità e

nei limiti previsti dalla legge e, conformemente alla deliberazione che ne determina l'emissione, dal presente statuto. Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte del Consiglio di Amministrazione, non hanno pagato in tutto o in parte le azioni, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Salvo diversa delibera dell'assemblea, le votazioni avvengono per alzata di mano.

Le elezioni di cariche sociali possono farsi anche per acclamazione.

L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di Amministrazione, o in sua assenza dal vicepresidente o da altro amministratore designato ed eletto dall'assemblea stessa.

Il presidente provvede alla nomina del segretario che può essere anche non socio.

Le deliberazioni devono constare dal verbale di assemblea il quale viene trascritto su apposito libro e sottoscritto dal presidente e dal segretario: il verbale della assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio che fungerà da segretario della assemblea stessa.

L'avviso di convocazione dovrà precisare, qualora l'assemblea tenersi per videoconferenza, i luoghi possibile partecipare alla riunione mediante collegamento videoaudio. Presso tali luoghi dovranno essere messi disposizione tutti i documenti che la legge impone di depositare presso la sede della società prima dell'adunanza. Condizione essenziale per la validità dell'assemblea in videoconferenza è che siano garantiti l'esatta identificazione dei partecipanti, l'accertamento da parte del presidente della legittimazione degli intervenuti, della validità deleghe, nonchè la possibilità per gli stessi di discutere e intervenire attivamente e in tempo reale nel dibattito, di scambiarsi documenti relativi agli argomenti discussi e di votare e di tutto quanto sopra dovrà darsi atto nel relativo verificandosi questi presupposti la riunione si verbale; intende tenuta, in ogni caso nel luogo in cui sono presenti il presidente e il segretario per la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

A tal fine per ogni filiale o luogo di collegamento verranno nominati due rappresentanti con funzioni di presidente e segretario dell'assemblea locale, i quali, sotto la supervisione del presidente e del segretario dell'assemblea "generale", avranno il compito di verificare la presenza dei

soci, la validità delle deleghe, la possibilità di intervento reale da parte di tutti i soci, la regolarità delle votazioni e di dare esecuzione alle direttive del presidente dell'assemblea "generale" al quale trasmetteranno apposito verbale firmato. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con una filiale o con domicilio dei soci iscritti nel libro soci, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con una filiale o con il domicilio dei soci, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea "generale" e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni potrà essere utilizzata dal presidente e dal segretario dell'assemblea "generale", quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la videoregistrazione della videoconferenza.

Art. 36 - Rappresentanza nell'assemblea

In caso di assenza o impedimento, i soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci o mandatari di persone giuridiche socie.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche da parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

Ogni socio potrà rappresentare esclusivamente soci della medesima categoria.

La delega deve essere conferita per iscritto, con firma verificata da un Amministratore o Sindaco, oppure autocertificata, e deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere citata nel verbale di assemblea e conservata fra gli atti della cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

La rappresentanza non può essere conferita ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai dipendenti della cooperativa.

Art. 37 - Consiglio di amministrazione

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da sette membri eletti dalla assemblea.

I candidati a consigliere potranno essere proposti, per la nomina in assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e/o da

un gruppo di soci che rappresentino almeno un decimo di tutti i soci aventi diritto di voto. I nominativi proposti dovranno essere inseriti in una lista di nominativi riportati in schede prestampate, da consegnare in assemblea prima delle votazioni, e dando facoltà a ciascun socio votante di cancellare e/o sostituire uno o più nominativi con altri di proprio gradimento: tale regola di votazione deve essere espressamente riportata nel testo della scheda prestampata. La proposta di candidatura avanzata dai soci come sopra, deve essere sottoscritta dai proponenti e deve pervenire al Consiglio di Amministrazione almeno dieci giorni prima di quello previsto per l'assemblea.

Gli amministratori devono essere scelti tra i soci cooperatori, o tra le persone indicate e/o rappresentanti dei soci cooperatori persone giuridiche salvo che per un componente il quale può essere scelto fra i non soci.

Risultano incompatibili alla nomina e se nominati decadono, gli amministratori legati alla cooperativa da contratti di lavoro subordinato e/o autonomo.

Gli amministratori, salvo il caso di revoca, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabilito dall'assemblea all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori, sono dispensati dal prestare cauzione, sono rieleggibili nel limite di legge e non possono assumere contemporaneamente analogo incarico in società che eserciti attività in concorrenza con quella della cooperativa.

Gli amministratori che, senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, non intervengano a due riunioni del Consiglio di Amministrazione o ad un'assemblea, decadono dalla carica.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, ai loro possessori spetterà il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art. 38 - Adunanze del consiglio

Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il presidente ed il vicepresidente.

Nomina inoltre, anche in via permanente, fino a revoca, un segretario che può essere non socio, fissandone le funzioni.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte

che il presidente lo giudichi necessario, oppure gli affari della società lo richiedano, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera raccomandata contenente gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, da spedire almeno otto giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

- Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche in più luoghi, tra loro collegati con mezzi di telecomunicazione alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:
- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

In tutti i luoghi collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.

- Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
- Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che per le deliberazioni per le quali la legge stabilisca una maggioranza diversa.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consiglio; a parità di voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto del presidente.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dal vicepresidente. Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario.

Art. 39 - Sostituzione degli amministratori

Per la sostituzione degli amministratori nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Art. 40 - Poteri di gestione

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria che rientri nell'oggetto sociale della cooperativa, e spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis c.c., gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Spetta in special modo al Consiglio di Amministrazione:

- a) nominare il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio
- di Amministrazione nella prima riunione utile, con votazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio stesso;
- b) convocare le assemblee dei soci;
- c) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- d) redigere il bilancio di esercizio, le relazioni annuali e le proposte di riparto dei ristorni ai soci cooperatori e degli eventuali avanzi di gestione;
- e) indicare nella relazione sulla gestione i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità al carattere cooperativo della società;
- f) compilare i regolamenti da sottoporre in approvazione alla assemblea;
- g) conferire procura sia generale che speciale, ferme le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- h) deliberare l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei soci;
- i) acconsentire iscrizioni, postergazioni, riduzioni, surroghe, cancellazioni, subingressi, annotazioni di vincolo, traslazioni ed altre dichiarazioni di ogni sorta nei Pubblici Registri Ipotecari;
- j) deliberare su qualsiasi operazione di credito e di mutuo;
- k) compravendere beni mobili, immobili, diritti ed attrezzature di qualsiasi genere;
- 1) fissare l'ammontare del sovrapprezzo azioni e delle somme di ammissione a socio, determinare le modalità e l'ammontare delle penalità da attribuire ai soci inadempienti;
- m) deliberare l'adesione a consorzi, cooperative ed organismi che abbiano scopi similari e complementari a quelli della cooperativa;

- n) concedere garanzie, avalli e fidejussioni a terzi;
- o) costituire aziende e società che abbiano scopi similari e complementari a quelli della cooperativa;
- p) provvedere alle modifiche statutarie quando queste siano dipese da adequamenti legislativi.
- E' facoltà del Consiglio di Amministrazione emanare appositi regolamenti per il funzionamento interno della società cooperativa con obbligo di osservanza da parte dei soggetti ivi indicati.

Qualora i componenti del Consiglio di Amministrazione, nel corso del mandato avessero contratto oneri in proprio, obbligazioni, o prestato garanzie e fidejussioni a terzi per conto della cooperativa, al cessare del loro incarico saranno sollevati da ogni obbligazione dalla cooperativa stessa.

Art. 41 - Deleghe

Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci.

Gli organi delegati, nella prima riunione utile, riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla cooperativa.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di cinque membri. I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il Consiglio di Amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Il Consiglio di Amministrazione e gli amministratori delegati, nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti e tutto il personale che riterrà necessario, stabilendone le mansioni.

Art. 42 - Rappresentanza

La rappresentanza della cooperativa e la firma sociale spetta in ogni caso al Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o impedimento, tutti i poteri a lui attribuiti, spettano al Vicepresidente.

Il soggetto che ha la rappresentanza della cooperativa sorveglia sul buon andamento della società ed ha diretta autorità disciplinare su tutto il personale dipendente. Egli inoltre è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria. Egli ha anche la facoltà di nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi grado di giurisdizione.

Art. 43 - Compensi e rimborsi

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli amministratori e ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi, determinare la remunerazione dovuta a singoli amministratori.

L'Assemblea può anche riconoscere agli amministratori un trattamento di fine mandato.

Art. 44 - Collegio Sindacale

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dalla assemblea ordinaria dei soci fra gli iscritti all'albo dei revisori contabili, la quale nominerà anche il presidente del collegio.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono sempre rieleggibili.

Ai componenti del Collegio Sindacale spetta un compenso che è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo adottato dalla società cooperativa ed il suo concreto funzionamento.

Al Collegio Sindacale spetta il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis e seguenti del codice civile.

- Il Collegio Sindacale, nella relazione di propria competenza al bilancio di esercizio deve indicare i criteri seguiti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.
- Il Collegio Sindacale ha tutti i poteri di cui all'art. 2403 bis del codice civile.
- Il Collegio Sindacale deve anche:
- a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale siano conformi alla legge ed ai principi contabili nazionali ed internazionali;
- b) intervenire alle adunanze dell'assemblea, del Consiglio di Amministrazione e possibilmente del Comitato Esecutivo, se costituito;
- c) convocare l'assemblea dei soci qualora non vi provveda il Consiglio di Amministrazione.
- Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società per azioni in materia di collegio sindacale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 45 - Direzione della società

La cooperativa potrà avere un direttore di provata competenza le cui funzioni saranno attribuite con delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Art. 46 - Clausola Compromissoria

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e i singoli soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dell'atto costitutivo e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Commercio di Vicenza, se costituita.

Se non costituita o se non sia possibile raggiungere una conciliazione tra le parti, tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei debbono risolte confronti, essere mediante arbitrato amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Vicenza anche per quanto riguarda il numero e le modalità di nomina degli arbitri.

L'organo arbitrale sarà composto da un Collegio Arbitrale costituito da tre arbitri nominati dalla Camera Arbitrale

della Camera di Commercio di Vicenza.

Il Collegio Arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

Art. 47 - Regolamenti interni

Il funzionamento tecnico, amministrativo, di coltivazione, produzione, conferimento e liquidazione dei prodotti conferiti alla società cooperativa ed in generale i rapporti fra la società ed i soci potranno essere disciplinati da uno o più regolamenti interni predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2521, comma 5 c.c..

Nei regolamenti potranno essere disciplinati, fra l'altro, la facoltà al Consiglio di amministrazione di determinare il numero delle azioni da assegnare a ciascun socio anche in base alla consistenza aziendale dei terreni posseduti e/o condotti, l'autofinanziamento della società, le norme di conferimento e di liquidazione dei prodotti conferiti, i criteri di ripartizione dei ristorni e le modalità di attribuzione degli stessi, il comportamento dei soci nei confronti della cooperativa, le regole per il funzionamento delle riunioni.

Art. 48 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'assemblea straordinaria delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, il Consiglio di Amministrazione deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidatore.

Art. 49 Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della Legge 59/1992 ed in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto

dell'art. 2514 lettera d) del codice civile.

Art. 50 Principi mutualistici

I principi in materia di remunerazione del capitale sociale, di indivisibilità delle riserve, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 51 - Comunicazioni

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si faranno, qualora non diversamente predisposto dalle legge, mediante lettera raccomandata a. r. o telegramma spediti al domicilio del destinatario, che coincide con la sua residenza o la sua sede legale risultante dal libro soci.

f.to Pietro Castegnaro

f.to Franco Golin notaio - sigillo -